



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica
U. O. Igiene e Sanità Pubblica - Forlì

Il Direttore F.F.

Forlì,

Prot. _____ /
Fascicolo Anno _____ Nr. _____
File: lettera invio a Gaudio articolo.odt

Presidente Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Forlì-
Cesena

Oggetto: invio articolo sulla notifica delle malattie infettive

Egregio Presidente,

come da accordi Le inviamo l'articolo **"NOTIFICA DELLE MALATTIE
INFETTIVE ALL'UFFICIO DI IGIENE"**

Roberto dr. Bandini

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Forlì
Via della Rocca, 19 - 47121 Forlì
T. +39.0543.733564 F. +39.0543.738781
dipartimento.prevenzione.fo@auslromagna.it
PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita Iva n. 02483810392 - Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it

prot. 2020/0044381/P del 20/02/2020

NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE ALL'UFFICIO DI IGIENE

I medici curanti come anello fondamentale della catena della prevenzione e della profilassi per contenere le infezioni e la loro diffusione

Il portale dell'epidemiologia per la Sanità Pubblica definisce la malattia da infezione come una patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo, si riproducono e causano un'alterazione funzionale: la malattia è quindi il risultato della complessa interazione fra il sistema immunitario e l'organismo estraneo.

Il periodo di incubazione è il tempo che intercorre fra il contatto di un microbo ed il corpo umano fino all'apparire dei sintomi. L'infezione può decorrere asintomatica oppure può manifestarsi con i sintomi della malattia.

Una malattia da infezione può essere contagiosa oppure no: nel primo caso l'agente patogeno viene trasmesso in modo diretto od indiretto ad altri soggetti recettivi (ad esempio l'influenza); nel secondo caso la malattia non è trasmissibile (ad esempio il tetano).

Uno strumento di prevenzione a tutela della salute pubblica è rappresentato dalla sorveglianza delle malattie infettive. Sorvegliare significa conoscere il numero di malati di una certa malattia, e verificare se ci sono concentrazioni spazio temporali atipiche rispetto al normale andamento epidemiologico.

Nel Testo unico delle leggi sanitarie – Regio Decreto del 27 luglio 1934, n.1265 – negli articoli 253 e 254 si evidenzia il ruolo del medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, che ha obbligo di legge di segnalare al servizio di Igiene pubblica le malattie infettive accertate o sospette, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Il medico che pone diagnosi di una malattia infettiva è tenuto a effettuare la segnalazione indicando la malattia sospetta o accertata (nota bene: anche solo se sospetta), gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia tramite un modulo di segnalazione.

I medici dell'AUSL Romagna devono utilizzare una Scheda di segnalazione di caso di malattia infettiva in cui sono elencate 65 malattie infettive e la possibilità di barrare l'opzione "altro" nel caso la patologia non rientri nella lista.

Tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata alla sede distrettuale dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica direttamente dal medico, oppure, per i medici delle strutture di ricovero, tramite la Direzione Sanitaria/di Presidio.

È responsabilità esclusiva del servizio di Igiene pubblica valutare le "segnalazioni" ricevute, effettuare indagini epidemiologiche quando sono previste e segnalare alla Regione i casi denunciati dai medici curanti.

Per le patologie che non richiedono la messa in opera di interventi di profilassi immediata, la notifica di malattia infettiva è comunque necessaria per la sorveglianza epidemiologica delle patologie nel territorio, attività che consente di individuare variazioni sentinella nelle frequenze attese di patologia o, attraverso l'inchiesta epidemiologica, fattori di rischio di interesse per la Sanità Pubblica.

L'omissione di segnalazione da parte del medico curante configura una responsabilità civile e penale in caso di delitto colposo contro la salute pubblica.